

CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000

“PARCO DEI TACCHI”

L'anno 2008, il giorno del mese di , presso la casa comunale di _____, tra i signori:

- Pierluigi Carta, nella sua qualità di Presidente della provincia Ogliastra, appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio Provinciale
- Giovanni Soru, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Ulassai, appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio Comunale
- Vincenzo Basciu, nella sua qualità di Commissario Straordinario del Comune di Jerzu, appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio Comunale
- Carlo Balloi, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Loceri, appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio Comunale
- Tito Loi, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Osini, appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio Comunale
- Walter Mura, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Perdasdefogu, appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio Comunale
- _____ nella sua qualità di Commissario Straordinario del Comune di Seui, appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio Comunale
- Guido Pisu, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Tertenia, appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio Comunale

PREMESSO

- che, in coerenza con la strategia adottata dal Consiglio Europeo, Goteborg 2001, l'Unione Europea punta alla realizzazione della rete delle aree di particolare valenza ecologica;
- che tale rete costituisce un'opportunità di sviluppo per aree caratterizzate da marginalità e dove la valorizzazione delle risorse naturali può innescare processi di sviluppo basati sul ripristino della fruibilità delle aree stesse e sulla promozione di attività locali di qualità;

- che la realizzazione della rete delle aree di particolare valenza ecologica a livello nazionale e regionale ha anche rappresentato un obiettivo fondamentale della programmazione dei fondi strutturali 2000/2006;
- che, nel quadro della politica comunitaria di sviluppo rurale, una quota dei fondi strutturali della programmazione 2007/2013 è destinata a incentivare gli agricoltori operanti in zone sensibili dal punto di vista ambientale come quelle della rete Ecologica Regionale (RER);
- che la Regione sarda intende includere nella RER anche quelle aree territoriali di particolare pregio ambientale, denominate “Aree di Interesse Ecologico Regionale” (AIER);
- che i Sindaci dei Comuni interessati, il Presidente della Provincia Ogliastra e l’Ente Foreste della Sardegna hanno manifestato interesse all’istituzione del Parco Naturale Regionale dei Tacchi e della relativa AIER;
- che, con un’Intesa Programmatica approvata e sottoscritta in data 15 maggio 2007 (di seguito semplicemente Intesa), gli enti aderenti hanno deliberato di avviare un Progetto pilota finalizzato alla tutela e alla valorizzazione delle peculiari risorse naturali e ambientali, all’armonico sviluppo socio-economico dell’intero territorio e volto a sperimentare l’efficacia delle forme di gestione individuate dai sottoscrittori;
- che per l’attuazione del Progetto pilota è prevista la redazione del Piano di tutela e valorizzazione di cui all’art. 5 dell’Intesa, con il quale vengono individuati: le misure di tutela e salvaguardia delle risorse naturali dell’AIER, gli interventi compatibili e le adeguate forme di gestione;
- che per la prima attuazione dell’intesa la Regione Autonoma della Sardegna ha messo a disposizione le risorse finanziarie necessarie, pari a euro 3.000.000,00 e si è impegnata a reperirne di ulteriori all’interno del protocollo di intesa con la Provincia Ogliastra;
- che i Comuni interessati hanno assunto l’impegno di promuovere il processo istitutivo del parco che si concluderà con l’approvazione del relativo disegno di legge,

tutto ciò premesso,

per l’attuazione del predetto Progetto pilota e per garantire flessibilità e rappresentatività agli enti locali, nonché per assicurare costi di gestione ridotti in rapporto alle attività da svolgere, i Comuni aderenti e la Provincia dell’Ogliastra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.L.vo 267/2000,

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1

(Recepimento delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. Con la stipula della presente convenzione, denominata “Parco dei Tacchi”, è avviata l’attuazione del Progetto Pilota finalizzato alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali dell’intero territorio compreso nel costituendo AIER del Parco dei Tacchi, meglio descritto all’art. 3 dell’intesa programmatica stipulata il 15.5.2007 e richiamata nelle premesse, secondo le previsioni del Piano di tutela e valorizzazione previsto dall’art. 5 dell’intesa medesima.

Art. 3

(Ente capofila - Compiti)

1. Le amministrazioni contraenti individuano il Comune di Ulassai quale ente capofila per il coordinamento, l’attuazione e la gestione del Progetto Pilota, e quale responsabile dell’attuazione del Piano di tutela e valorizzazione.
2. L’Ente capofila svolge le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per l’attuazione del Progetto Pilota, in conformità alle deliberazioni adottate in sede di Conferenza degli Enti, secondo le direttive dell’Intesa Programmatica e nel rispetto delle previsioni del piano di tutela e valorizzazione previsto dall’art. 5 dell’intesa. In particolare spettano all’Ente capofila tutti i compiti di gestione e di rappresentanza esterna finalizzati alla realizzazione delle funzioni attribuite operando in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. L’Ente capofila opera avvalendosi dei propri uffici e nominando un responsabile che svolge i compiti assegnati secondo le prescrizioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000.
4. A tal fine l’Ente capofila, per l’espletamento dell’attività amministrativa inerente il funzionamento della Convenzione, può disporre di personale distaccato anche a tempo parziale, dagli Enti sottoscrittori convenzionati o se, necessario, anche di professionalità esterne all’amministrazione individuate dall’ente capofila o dagli altri

enti, assumendo verso di essi le tipologie di rapporti ritenuti più idonei, nel rispetto della vigente disciplina in ordine all'affidamento di incarichi.

5. L'Ente capofila, su conforme deliberazione della conferenza degli Enti, al fine di economizzare e rendere più celere il lavoro delega gli altri enti aderenti per lo svolgimento di determinate e specifiche funzioni.
6. Le risorse finanziarie stanziare per la realizzazione delle misura di tutela e degli interventi di valorizzazione previsti dal Piano di cui all'art. 5 dell'Intesa, nonché a copertura delle spese di gestione, saranno interamente trasferite all'Ente capofila che provvederà alla relativa contabilizzazione. A tal fine verrà stipulata apposita convenzione tra l'Assessorato della difesa dell'ambiente e l'Ente capofila, come previsto dall'art. 8 dell'Intesa Programmatica.

Art. 4

(Rendicontazione)

1. L'Ente capofila presenta il rendiconto alla Regione e in copia alla Provincia secondo le modalità stabilite e, comunque, entro la scadenza temporale prevista dall'art. 158 del D.lgs. 267/2000.
2. L'Ente capofila invia trimestralmente al competente Servizio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente una relazione sullo stato di attuazione del Progetto Pilota

Art. 5

(Conferenza degli Enti)

1. Viene costituita la Conferenza degli Enti della quale fanno parte il Presidente della Provincia Ogliastra, o un suo delegato, e i Sindaci dei Comuni aderenti, o i loro delegati. Alle riunioni partecipa il rappresentante dell'Ente Foreste .
2. Alla Conferenza è affidato il compito di indirizzare e controllare l'attuazione del Progetto Pilota e di tutti gli atti e gli interventi ad esso inerenti. In particolare la Conferenza adotta direttive che l'Ente Capofila è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'attività di concreta gestione.
3. La Conferenza degli Enti è presieduta dal Sindaco del Comune capofila che assume i seguenti compiti:
 - presiede e dirige i lavori della Conferenza;

- convoca la Conferenza, previa redazione del relativo ordine del giorno, almeno quattro volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno due componenti.
4. La Conferenza elegge nel suo seno, con la maggioranza dei due terzi, un vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
 5. La Conferenza assume le proprie determinazioni mediante deliberazioni a maggioranza dei voti dei presenti. Per la validità delle sedute è fissato un quorum pari alla metà dei componenti. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, il funzionamento della Conferenza è disciplinato dalle norme relative al funzionamento dei Consigli Comunali, per quanto compatibili.

Art. 6

(Obblighi degli altri enti stipulanti – Rapporti finanziari)

1. Ogni Ente stipulante dovrà sempre assicurare, tramite il Sindaco-Presidente o un proprio funzionario, la massima collaborazione per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.
2. Gli enti stipulanti provvedono a stanziare nei propri bilanci, nel quadro dei propri impegni programmatici, gli eventuali fondi necessari per l'eventuale cofinanziamento degli interventi.

Art. 7

(Partecipazione)

1. Ciascun Ente stipulante, tramite il Sindaco o Presidente, ha facoltà di rivolgere all'Ente capofila, interpellanze e proposte sull'attività convenzionale. La risposta scritta all'interpellanza è fornita dal Presidente o Sindaco del Comune capofila entro 30 giorni.
2. In caso di silenzio o di risposta incompleta o insoddisfacente, la stessa istanza può essere rimessa alla Conferenza dei Sindaci che entro 30 gg assumerà le Deliberazioni di competenza.

Art. 8

(Sede)

1. La sede degli enti associati e della Conferenza degli Enti viene individuata presso la Sede dell'Ente Capofila.

Art. 9

(Durata)

1. La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione e fino all'atto dell'istituzione del Parco Naturale Regionale dei Tacchi.

Art. 10

(Nuove adesioni e recesso)

1. Per l'adesione alla convenzione di eventuali Comuni ricadenti nell'area del Parco dei Tacchi o contermini alla stessa, si provvederà mediante atto aggiuntivo che verrà stipulato tra l'Ente capofila e il nuovo Comune aderente, previa decisione favorevole adottata in sede di Conferenza degli Enti nei termini previsti dal precedente art. 5.
2. Il recesso dall'intesa nei modi e tempi fissati nell'art. 15 della stessa comporta l'automatico recesso anche dalla presente convenzione. Resta inteso che le eventuali spese già preventivate a carico dell'ente che eserciti il diritto di recesso saranno comunque imputate all'ente medesimo.
3. L'Ente capofila è tenuto a comunicare la propria volontà di recesso con un termine di preavviso di sei mesi.

Letto, approvato e sottoscritto in _____ il

.....

Presidente della Provincia Ogliastra;

.....

Sindaco del Comune di Ulassai;

.....

Commissario Straordinario del Comune di Jerzu;

.....

Sindaco del Comune di Loceri;

.....

Sindaco del Comune di Osini.

.....

Sindaco del Comune di Perdasdefogu;

.....

Commissario Straordinario del Comune di Seui;

.....

Sindaco del Comune di Tertenia